

Numero	453	Pag.	
Data	18 GIU. 2013	5	

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in coerenza alle determinazioni di cui alla DGRM 1931/2008, il funzionamento del *Dipartimento delle Professioni Sanitarie*, istituito a livello aziendale con determina n.285/2012, e definisce ruoli, compiti, relazioni e responsabilità delle figure incaricate per lo svolgimento delle funzioni direttive ed organizzative proprie dello specifico ambito di riferimento.

Articolo 2 - Principi generali

1. Il personale delle professioni sanitarie è articolato nelle aree infermieristico - ostetrica, tecnica e della riabilitazione.
2. Il personale delle professioni sanitarie svolge con autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione, espletando le funzioni proprie dei singoli profili professionali.
3. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie garantisce lo svolgimento delle funzioni, attività e delle prestazioni riferite alle specifiche aree professionali nonché del personale appartenente alle qualifiche aventi funzioni di diretto supporto all'attività assistenziale, favorendo la valorizzazione delle risorse e delle capacità professionali ed assicurando la qualità professionale e l'efficacia delle prestazioni erogate nonché l'efficiente gestione delle risorse assegnate.

Articolo 3 – Finalità e obiettivi

1. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie assume la responsabilità in ordine alla programmazione e gestione dell'assistenza infermieristica - ostetrica, tecnica e della riabilitazione, al fine di garantire l'erogazione di adeguati livelli d'assistenza in relazione alle funzioni previste dalla programmazione aziendale, assicurando lo sviluppo dei processi assistenziali e l'integrazione multiprofessionale, anche attraverso l'adozione di modelli innovativi, coerentemente con le strategie aziendali e sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici.

Numero 453	Pag.
Data 18 GIU. 2013	6

2. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie garantisce lo sviluppo delle competenze professionali, la programmazione, l'inserimento e la valutazione delle risorse professionali di competenza, collaborando allo sviluppo del sistema premiante e della produttività aziendale.
3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, ai vari livelli, partecipa alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relativamente ai processi ed ai programmi di competenza espressi dalla attività degli operatori infermieristici, ostetrici, tecnici e della riabilitazione; agisce in coerenza con gli obiettivi propri delle strutture dipartimentali negoziati in sede di budget attraverso la collaborazione e concertazione con le altre articolazioni organizzative coinvolte.
4. Le finalità del Dipartimento delle Professioni Sanitarie sono definite in coerenza alla pianificazione e programmazione strategica aziendale. Esse sono perseguite in sinergia e di concerto con le altre componenti professionali e declinate nella definizione dei modelli organizzativi e nella elaborazione dei percorsi clinico - assistenziali coerenti con gli obiettivi dei Dipartimenti a valenza clinica.

Articolo 4 – Articolazione e livelli di responsabilità

1. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie è costituito da una Unità operativa complessa "*Area Infermieristico Ostetrica – Presidi Ospedalieri di Fano e di Pesaro*" con funzioni di tipo strategico – programmatico, a sua volta articolata nelle seguenti aree professionali:
 - a) Area infermieristico - ostetrica -Presidio ospedaliero di Fano
 - b) Area infermieristico - ostetrica -Presidio ospedaliero di Pesaro.
2. Nell'ambito del Dipartimento sono altresì previste le seguenti aree:
 - a) Area Tecnica - Area comune ai Presidi ospedalieri di Fano e di Pesaro
 - b) Area della Riabilitazione- Area comune ai Presidi ospedalieri di Fano e di Pesaro.
3. La Direzione del Dipartimento è assicurata da:
 - a) il Direttore di Dipartimento
 - b) il Comitato di Dipartimento

Articolo 5 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento delle Professioni sanitarie:

Numero 453	Pag.
Data 18 GIU. 2013	7

- a) partecipa alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza ed alla negoziazione di budget;
 - b) collabora alla gestione complessiva delle risorse secondo la logica di appropriatezza del loro utilizzo;
 - c) coadiuva il Direttore Sanitario ed il Direttore Medico di Presidio nell'assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza per il relativo personale e per gli utenti.
2. Il Direttore di Dipartimento, in coerenza a quanto previsto al precedente art.2, è responsabile in ordine a:
- a) definizione degli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli operatori delle singole aree;
 - b) miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative di competenza nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione;
 - c) sviluppo organizzativo e tecnico professionale dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali;
 - d) governo clinico-assistenziale dei processi organizzativi di competenza delle singole aree;
 - e) individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti al Dipartimento;
 - f) allocazione delle risorse umane;
 - g) definizione degli indirizzi organizzativi sulla gestione del personale afferente al Dipartimento;
 - h) attuazione dell'istituto della mobilità interna;
 - i) assegnazione del budget di lavoro straordinario ai Responsabili di Area;
 - j) autorizzazione del personale a svolgere attività in regime di missione;
 - k) autorizzazione del personale afferente al Dipartimento alla partecipazione degli eventi formativi esterni in regime facoltativo e obbligatorio;
 - l) valutazione dei Responsabili di Area;
 - m) applicazione dell'istituto delle prestazioni orarie aggiuntive del personale infermieristico, ostetrico e tecnico sanitario;
 - n) definizione dei progetti riferiti agli obiettivi della produttività collettiva;
 - o) pianificazione del piano ferie estivo.
3. Per l'assolvimento delle competenze di cui al precedente comma, il Direttore di Dipartimento è coadiuvato dal Comitato di Dipartimento.

4. Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie è nominato dal Direttore Generale in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
5. Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dura in carica due anni, fatti salvi gli esiti della verifica annuale sul conseguimento degli obiettivi negoziati.
6. In aderenza a quanto previsto dalla DGRM 1931/2008, costituiscono elementi specifici di valutazione:
 - a) la validità delle linee di indirizzo relative alla corretta utilizzazione delle risorse umane;
 - b) i criteri di razionalizzazione della spesa e del corretto equilibrio del rapporto personale/prestazioni;
 - c) gli interventi di miglioramento della qualità delle prestazioni, gestionale, tecnica e percepita;
 - d) lo sviluppo dei modelli organizzativi e dei sistemi assistenziali (integrazione multi professionale) anche con il contributo di altre figure professionali di supporto (es. ausiliari specializzati, operatori socio sanitari);
 - e) gli interventi di miglioramento ed innovazione dei progetti e processi assistenziali e lo sviluppo dei relativi strumenti di lavoro;
 - f) la definizione dei percorsi di formazione per l'inserimento dei neo-assunti e neo-assegnati e la formazione continua;
 - g) la definizione di progetti legati al sistema incentivante dell'area del comparto.

Articolo 6 - Comitato di Dipartimento

1. Il Comitato di Dipartimento delle Professioni Sanitarie è costituito da:
 - a) il Direttore della Unità Operativa complessa
 - b) i Responsabili delle singole Aree (membri di diritto);
 - c) i Coordinatori titolari di posizione organizzativa.
2. Il Comitato di Dipartimento dura in carica due anni ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento.
3. Il Comitato opera secondo i principi e i criteri espressi dall'Atto aziendale e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
4. Il Comitato di Dipartimento esprime parere preventivo ed obbligatorio sulle proposte elaborate dal Direttore di Dipartimento relativamente a:

- gli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli operatori delle singole aree;
 - la qualità ed efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative di competenza nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione;
 - lo sviluppo organizzativo e tecnico professionale dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali di supporto;
 - il governo clinico-assistenziale dei processi organizzativi per quanto di competenza;
 - i bisogni formativi degli operatori afferenti alle singole aree, raccogliendo le indicazioni dei Referenti della formazione ed avvalendosi dell'attività della Struttura Formazione.
5. In caso di decisione difforme dal parere del Comitato, il Direttore del Dipartimento ne indica i motivi.

Articolo 7 – Responsabile di Area

1. Per ogni area professionale prevista dall'art.4 del presente Regolamento è nominato un Responsabile, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti di livello statale, regionale e contrattuale nonché dalla normazione interna. In particolare, al Responsabile di Area viene conferito incarico di Posizione Organizzativa la cui durata segue la disciplina contrattuale e regolamentare interna relativa agli incarichi di Posizione Organizzativa.
2. A ciascun Responsabile di area compete la programmazione e gestione delle attività assegnate in relazione agli specifici ambiti, secondo le indicazioni contenute in apposito documento organizzativo interno, avendo comunque riguardo ai seguenti aspetti:
 - definizione degli standard operativi delle figure professionali di riferimento e degli indicatori specifici per ogni profilo assistenziale;
 - determinazione delle esigenze di personale dell'Area afferente ai singoli Dipartimenti Clinici, tenendo conto delle sinergie operative fra i medesimi Dipartimenti;
 - assegnazione del personale ai singoli Dipartimenti Clinici sulla base di parametri identificati dal Direttore delle Professioni Sanitarie e condivisi con il Collegio di Direzione, in considerazione degli obiettivi negoziati;
 - organizzazione delle attività che garantiscono qualità professionale, gestionale e percepita dell'intervento dei singoli operatori;
 - contributo alla definizione dei sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti e delle strategie utilizzate per sanare eventuali inefficienze;

Numero 453	Pag.
Data 18 GIU. 2013	10

- supporto nella gestione complessiva delle risorse secondo la logica di appropriatezza del loro utilizzo;
 - rilevazione dei bisogni formativi riferiti all'area professionale;
 - modalità di interazione con altre figure professionali nella logica dell'organizzazione in team.
3. Le predette competenze vengono espletate in coerenza alle linee di governo delle attività cliniche, alla programmazione ed alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria espresse dal Collegio di Direzione.
 4. La valutazione dei Responsabili di ciascuna Area è effettuata in aderenza allo specifico regolamento aziendale in materia.

Articolo 8 – Il Coordinatore infermieristico -ostetrico, tecnico e della riabilitazione di Dipartimento.

1. Il Coordinatore infermieristico-ostetrico, tecnico e della riabilitazione di Dipartimento è nominato secondo le modalità previste dalle disposizioni contrattuali e dalla relativa normazione interna di attuazione. L'incarico ha durata biennale. In particolare, ai Coordinatori di Dipartimento viene conferito incarico di Posizione Organizzativa la cui durata segue la disciplina contrattuale e regolamentare interna relativa agli incarichi di Posizione Organizzativa e Coordinamento.
2. Il Coordinatore di Dipartimento, oltre alle funzioni proprie del profilo di appartenenza definite dalla normativa contrattuale, ha la responsabilità della gestione infermieristica complessiva del Dipartimento, del coordinamento tra i processi trasversali e del mantenimento dei rapporti di rete con gli altri Dipartimenti e servizi aziendali. A tale profilo è assegnata altresì la funzione di supporto nella gestione complessiva delle risorse secondo la logica di appropriatezza del loro utilizzo.

Articolo 9 - Il Coordinatore infermieristico - ostetrico, tecnico e della riabilitazione di Unità operativa

1. Il Coordinatore infermieristico - ostetrico, tecnico e della riabilitazione di Unità operativa complessa è nominato secondo le modalità previste dalle disposizioni contrattuali e dalla relativa normazione interna di attuazione. L'incarico di coordinamento segue la disciplina contrattuale e di regolamentazione interna.
2. Il Coordinatore infermieristico - ostetrico, tecnico e della riabilitazione di Unità operativa è preordinato gerarchicamente a tutto il personale della Unità Operativa medesima ed è responsabile dell'attività di

coordinamento e di organizzazione per ciò che concerne l'assistenza infermieristico – ostetrica, tecnica e della riabilitazione ed alberghiera e del relativo personale. A tale profilo è assegnata altresì la funzione di supporto nella gestione complessiva delle risorse secondo la logica di appropriatezza del loro utilizzo.

Articolo 10 – Modalità di funzionamento

1. Il Comitato di Dipartimento è convocato dal Direttore di Dipartimento ogni qualvolta il medesimo lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni trimestre, mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora d'inizio delle riunioni, nonché l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, di norma, è recapitato con almeno cinque giorni di preavviso.
3. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta verbalmente con un preavviso di almeno ventiquattrore.
4. Il Comitato di Dipartimento può essere convocato in via straordinaria:
 - a. su richiesta di almeno due suoi componenti;
 - b. dalla Direzione Strategica Aziendale.
5. I componenti del Comitato di Dipartimento devono anticipatamente comunicare al Direttore di Dipartimento l'eventuale assenza o impedimento a partecipare alla seduta.
6. Le riunioni del Comitato di Dipartimento sono da ritenersi valide quando è presente la maggioranza semplice dei membri effettivi.
7. Le decisioni vengono assunte, se necessario, a maggioranza semplice dei membri effettivi presenti aventi diritto di voto. Il voto è palese, per appello nominale, o per alzata di mano.
8. In caso di parità prevale il voto del Direttore di Dipartimento.
9. Le decisioni adottate vanno comunicate per iscritto alla Direzione Strategica Aziendale entro sette giorni dalla seduta deliberativa.

Numero	453	Pag.	
Data	18 GIU. 2013	12	

10. Delle sedute è redatto apposito verbale che deve riportare gli esiti delle votazioni e le decisioni assunte. Il verbale, approvato dal Comitato di Dipartimento, è sottoscritto dal Direttore di Dipartimento e trasmesso in copia alla Direzione Generale.

Articolo 11 - Conferenza di dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento convoca almeno una volta l'anno la conferenza del Dipartimento. Alla conferenza partecipa tutto il personale del Dipartimento.
2. Le conferenze di Dipartimento sono strumento di partecipazione e momenti d'informazione diffusa, al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e di comunicare e condividere i criteri di impostazione dei nuovi programmi.